Modalità per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 47 del D.lgs 33/2013.

Art. 1 . Ambito soggettivo di applicazione

Il presente atto disciplina, alla **Parte Prima,** le modalità applicative delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni " da comminare ai titolari di incarichi politici per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (qualora consenzienti), nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.

Per titolari di incarichi politici si intendono:

- Il Presidente della Provincia;
- Il Presidente del Consiglio Provinciale;
- Gli Assessori Provinciali;
- I Consiglieri Provinciali.

- Il Presidente della Provincia;
- I Consiglieri Provinciali;
- I componenti dell'Assemblea dei Sindaci.

Il presente atto disciplina inoltre alla Parte Seconda le sanzioni da applicarsi al responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati ed agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato di cui all'art. 22 del D. Lgs. 33/2013.

Parte Prima

Art. 2. Obblighi di pubblicazione di cui all' art .14 Decreto Legislativo n. 33/2013.

Gli obblighi informativi posti a carico dei titolari di incarichi politici, risultanti dal combinato disposto dell'art. 14 del D.Lgs 33/2013 e degli artt. 2, 3 e 4 della L. 5 luglio 1982, n. 441, come modificata dal D.Lgs stesso, sanzionati ai sensi dell'art. 47, sono relativi a:

- 1. dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- 2. dichiarazione relativa alle azioni di società, quote di partecipazione a società;
- 3. dichiarazione relativa ai redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 4. dichiarazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 relative alla situazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. La normativa prevede che deve

essere data evidenza del mancato consenso sul sito istituzionale , nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente;

- 5. dichiarazione relativa ad eventuale attività di impresa;
- 6. dichiarazione relativa ai compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.

L'elenco sarà automaticamente integrato dalle disposizioni legislative successive recanti integrazioni e/o modifiche alla normativa vigente.

Per quanto riguarda i compensi di cui al n° 6, il dirigente competente reperisce d'ufficio i dati relativi.

Le dichiarazioni di cui ai numeri da 1 a 5 devono essere aggiornate annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (art. 3 L. 441/1982 e smi).

L'art. 4 della L. 5 luglio 1982, n. 441 e smi stabilisce, inoltre, che, entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i titolari di incarichi politici sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della propria situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione e, entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della propria dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

L'obbligo riguarda altresì le dichiarazioni (sia patrimoniali, sia reddituali) del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

Gli obblighi di cui all'art. 4 citato non risultano però assistiti da sanzione.

Art .3. Soggetti competenti per il procedimento sanzionatorio

- A. Soggetto competente per l'istruttoria del procedimento sanzionatorio nei confronti dei titolari di incarichi politici del Comune è il Dirigente del Settore Affari Istituzionali Programmazione Pianificazione Statistica;
- B. Soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria è il Dirigente del Settore Personale Sistema organizzativo;

Art. 4 Procedura e termini

- A. Annualmente il Dirigente del Settore Affari Istituzionali Programmazione Pianificazione Statistica almeno trenta giorni prima della scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, rammenta agli amministratori provinciali, l'obbligo di cui all'art. 14 del D.Lgs 33/2013, richiedendo i dati e le informazioni di cui ai numeri 1-2-3-4-5 del comma 1 del precedente art. 2.

 La richiesta indica il termine previsto dalla legge entro il quale tali dati devono essere forniti agli Uffici competenti (entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche).
- B. Ove, entro il termine previsto dalla legge, non pervengano all'Ufficio competente le

informazioni e i dati richiesti o gli stessi risultino incompleti, i Dirigente interessato ne da tempestiva informazione al Responsabile della Trasparenza, che provvede a segnalare all' A.N.A.C. l'inadempimento in oggetto, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione CIVIT n. 66 del 31/07/2013 in tema di "Applicazione del sistema sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza".

- C. Il Responsabile della Trasparenza segnala altresì all'A.N.A.C. l'eventuale mancata pubblicazione, a causa dell' inerzia del Dirigente competente, dei dati e delle informazioni ricevuti. In tal caso si applica quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 33/2013.
- D. Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali contesta la violazione all'amministratore inadempiente (in seguito trasgressore) mediante, apposito verbale, che costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 14 della L. 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. entro 60 giorni dall'avvenuto accertamento della violazione, e la notifica con la stessa forma di trasmissione individuata dall'amministratore, per la ricezione delle comunicazioni di convocazione dell'organismo (Giunta o Consiglio) di cui fa parte (Pec o mail), assegnando un termine massimo di trenta giorni entro cui far prevenire scritti difensivi e documenti al Dirigente del Settore Personale Sistema Organizzativo (competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria) e/o richiedere di essere sentito dal medesimo dirigente;
- E. L'amministratore inadempiente, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione della violazione, può avvalersi della facoltà di presentare atti difensivi e/o di richiedere di essere sentito dal Dirigente del Settore Personale e Sistema Organizzativo;
- F. Ai sensi dell'art.16 della L.689/1981 e s.m.i. l'amministratore può effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta quantificata in € 1.000 (importo pari al doppio del minimo della sanzione edittale) entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, da versarsi sul conto di tesoreria.
- G. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nel termine sopra indicato, il Dirigente del Settore Affari Istituzionali, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981 e s.m.i, redige specifico rapporto e lo inoltra congiuntamente al verbale di cui alla precedente lett. D ed alla ricevuta della eseguita notificazione, al Dirigente del Settore Personale competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
- H. Il Dirigente del Personale, sentito l' interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 e s.m.i., la somma dovuta per la violazione, entro i limiti previsti dall'art. 47 del D.lgs. 33/2013.
 - Con tale atto ingiunge il pagamento della sanzione, insieme con le spese calcolate forfettariamente in € 10, all'amministratore inadempiente, da effettuarsi sul conto di tesoreria entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza stessa, eseguita nelle forme previste dalla precedente lettera D, a cura del medesimo Dirigente.
- I. Qualora il Dirigente del Personale ritenga non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola immediatamente al Dirigente del Settore Affari Istituzionali;

Tali soggetti comunicano l'avvenuta archiviazione all'amministratore interessato ed al Responsabile della Trasparenza.

Il Responsabile della Trasparenza informa tempestivamente l'A.N.A.C..

- L. In caso di mancato pagamento e in assenza di opposizione dinanzi l'autorità giudiziaria nel termine previsto, il Dirigente del Settore Personale del Personale trasmette gli atti all'Ufficio Legale per la riscossione coattiva delle somme dovute.
- M. Il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è pubblicato sul sito Internet della Provincia, ai sensi dell'art. 47, comma 1 D. Lgs. 33/2013. In caso di annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione a seguito di ricorso, ne verrà data adeguata pubblicità sul sito Internet della Provincia.
- N. Il Responsabile della Trasparenza comunica tempestivamente all'A.N.A.C. l'eventuale completo adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito dei dati di cui all'art. 14 del D.lgs.33/2013.
- O. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689 del 1981:

Parte Seconda

Art. 5 Obblighi di pubblicazione Art. 22 Decreto Legislativo n. 33/2014

L'articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino sul proprio sito una serie di dati ed informazioni specificate puntualmente ai commi 1 e 2, relativamente agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle società partecipate dall'amministrazione stessa.

Il comma 2 stabilisce che "per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo".

Il comma 4 prevede che, nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

L'art. 47 comma 2 del D.Lgs 33/2013 stabilisce che la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione.

La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Art. 6 Soggetti competenti per il procedimento sanzionatorio

- Soggetto competente per l'istruttoria del procedimento sanzionatorio nei confronti dei dirigenti responsabili della pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Imperia dei dati di cui all'art. 22 , per gli Enti di cui alle lettere da a) a c) il Responsabile per la trasparenza;
- Soggetto competente per l'istruttoria del procedimento sanzionatorio nei confronti degli amministratori degli enti di cui_alla lettera b), comma 1, art. 1 del D.Lgs. 33/2013 è il Dirigente del Settore Controllo di Gestione Partecipazioni Societarie e Sistema Informativo;
- 3. Soggetti competenti per l'istruttoria del procedimento sanzionatorio nei confronti degli amministratori degli enti di cui_alle lettera a) e c), comma 1, art. 22 del D.Lgs. 33/2013 sono i Dirigenti del Settore competente per materia;
- 4. Soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria è il Dirigente del Settore Personale.

Art. 7 Procedura e termini

La deliberazione CIVIT n. 66 del 31/07/2013 in tema di "Applicazione del sistema sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza" evidenzia che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 47 c. 2 è disposta sia a carico del responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione (soggetto tenuto a pubblicare), sia nei confronti degli amministratori. La deliberazione evidenzia altresì che, a partire dalla data prevista per la pubblicazione dei dati e delle informazioni (in prima applicazione come detto il 17 ottobre 2013), "la mancata pubblicazione che configura l'inadempimento, è presupposto per l'avvio del procedimento sanzionatorio".

Pertanto:

- A) i Dirigenti comunicano al Responsabile della Trasparenza tempestivamente, e comunque non oltre tre giorni dal relativo sollecito, l'elenco degli Enti di cui alle lettere a),b),e c), comma 1, dell'art.22 del D.Lgs. n.33/2013, nonché le successive variazioni ciascuno per quanto di competenza Qualora i dati richiesti dall'art. 22 del D.Lgs. 33/2013 non risultino pubblicati, il Responsabile della trasparenza avvia il procedimento per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei dirigenti individuati dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità quali responsabili per la pubblicazione dei dati stessi (Dirigente del Settore Partecipate per le società partecipate e, per gli enti pubblici vigilati e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, i Dirigenti competenti per materia).
- B) Il Dirigente del Settore Partecipate avvia il procedimento per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli amministratori della società, qualora gli stessi non abbiano comunicato il proprio incarico e il relativo compenso.
- C) Il Responsabile della Trasparenza comunica altresì la rilevata mancata o incompleta pubblicazione dei dati inerenti gli Enti/Società al Dirigente del Settore Amministrazione Finanziaria, ai fini della vigilanza sul rispetto del divieto di erogazione di somme a loro favore, ai sensi dell'art. 47 c. 4 del D.lgs.33/2013.
- D) L'attivazione dei procedimenti sanzionatori da parte dei soggetti come sopra indiviguati può avvenire anche su segnalazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
- E) Per la fase procedurale inerente la contestazione della violazione, l'eventuale pagamento in misura ridotta, gli scritti difensivi, l'ordinanza di archiviazione, l'ordinanza ingiunzione di

pagamento, la riscossione coattiva, si applica quanto previsto nella **Parte Prima** del presente provvedimento, all'art. 4 "*Procedura e termini*".